

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Area

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti

Ai Segretari Amministrativi dei Centri di Servizio

Ai Segretari Amministrativi dei Centri autonomi di Ricerca

Al Segretario Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri

Al Direttore del Centro Servizi Bibliotecari

Al Responsabile dell'Ufficio Compensi

Al Responsabile dell'Ufficio Contabilità

e p.c.,

Al Personale Docente, Ricercatore, Tecnico Amministrativo, Bibliotecario e
CEL

Oggetto: Tracciabilità spese di missione e rappresentanza

Con la presente, facendo seguito alle note Direttoriali prot. n. 398513 del 09/12/2024, prot. n. 10251 del 14/01/2025 e prot. n. 237022 del 26/06/2025 di pari oggetto, si comunica che il 22 dicembre 2025 è stata pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E, che fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione delle nuove regole in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e missione, in vigore dal 1° gennaio 2025.

La circolare sostanzialmente conferma quanto già ipotizzato a inizio anno su alcuni aspetti, in particolare:

- la normativa sulla tracciabilità delle spese si applica anche alle missioni e trasferte del personale fiscalmente inquadrato come reddito assimilato a lavoro dipendente;

- per le missioni nel comune, non concorrono alla formazione del reddito tutte le spese di viaggio e trasporto, incluso il rimborso dell'indennità KM per l'utilizzo dell'auto propria, in precedenza erano escluse solo le spese di trasporto documentate da un vettore.
- Le spese di tipo 'altro' (diverse da vitto, alloggio e trasporto/viaggio) sono escluse dall'obbligo di tracciabilità;
- La tassa di soggiorno è equiparata alle spese di alloggio e, come tale, è soggetta alle regole sulla tracciabilità.

La Circolare specifica, inoltre, che sono da considerarsi spese di viaggio, e quindi escluse dalle regole di tracciabilità, le spese relative a:

- ✓ pedaggi autostradali;
- ✓ parcheggio, ma solo se il giustificativo indica in modo certo e univoco il veicolo e il periodo di sosta, modificando parzialmente il precedente orientamento dell'Agenzia;

La Circolare specifica altresì, che l'estratto conto è considerato una valida attestazione di pagamento ma non chiarisce invece se sia sufficiente il solo giustificativo di spesa con indicazione della modalità di pagamento elettronico *(diversamente da quanto era stato inizialmente interpretato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, che sembrava ritenere sufficiente il solo giustificativo di spesa recante l'indicazione dell'utilizzo di una modalità di pagamento elettronico)*;

A seguito del nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate fornito con la predetta Circolare n. 15/E:

- ✓ per tutti i giustificativi di spesa, e quindi non solo per quelli che non presentano una dicitura esplicita di pagamento tracciato, quando il personale dipendente ne richiederà il rimborso, dovrà obbligatoriamente anche allegare idonea documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili;

- ✓ le spese di parcheggio con giustificativo recante la targa del veicolo autorizzato e il periodo di sosta saranno rimborsabili integralmente in esenzione;
- ✓ le spese di parcheggio con giustificativo privo dell'indicazione della targa del veicolo autorizzato e/o il periodo di sosta saranno rimborsabili in esenzione, entro il limite giornaliero di € 15,49 per missioni in Italia, o € 25,82 per missioni all'estero.

L'Ufficio Compensi e l'Ufficio Adempimenti Fiscali della Ripartizione Economico Finanziaria restano a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Vivolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)